



**Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol**

**Region Autonoma
Trentin-Südtirol**

**Autonome Region
Trentino-Südtirol**

Ripartizione II – Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali
Ufficio Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali

Tel: 0461 201037 / 0461 201207 / 0461 201328 / 0461 201308
e-mail: entilocali@regione.taa.it / elettorale@regione.taa.it
pec: ripaist@pec.regione.taa.it / elettorale@pec.regione.taa.it



Numero di protocollo e data di registrazione associati al documento come metadato
(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima.

CIRCOLARE N. 1/2023 Vigilanza cooperazione

Preg.mo Signor
Dott. ROBERTO DAL BOSCO
Ufficio Enti cooperativi
Provincia autonoma di Trento

Gentil Signora
Dott.ssa MANUELA PAULMICHL
Ufficio per la Cooperazione
Provincia autonoma di Bolzano

Gentil Signora
Dott.ssa INGRID JORIS
Federazione Trentina della Cooperazione

Preg.mo Signor
Dott. STEFANO MAINES
Federazione Trentina della Cooperazione

Gentil Signora
Dott.ssa MONICA DEVILLI
Coopbund Alto Adige/Südtirol

Preg.mo Signor
Dott. ANTONIO GRATA
Cooperazione Autonoma Dolomiti

Preg.mo Signor
Dott. CHRISTIAN TANNER
Federazione Cooperative Alto Adige
Raiffeisenverband/Südtirol

Preg.mo Signor
Dott. NICOLA GROSSO
Associazione Generale Cooperative Italiane

Oggetto: Applicazione uniforme delle disposizioni in materia di cooperative di comunità, introdotte dalla legge regionale 31 gennaio 2022, n. 1 (pubblicata nel Supplemento n. 3 al Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 5/Sez. Gen. del 3.2.2022).

La legge regionale 31 gennaio 2022, n. 1 (*“Disposizioni in materia di cooperative di comunità”*) ha riconosciuto le cooperative di comunità come forma d’impresa e ne ha disciplinato il funzionamento

Le cooperative di comunità sono caratterizzate essenzialmente dai seguenti elementi:

- la definizione di una specifica comunità di riferimento che opera in un ambito territoriale precisamente definito
- la presenza di un nesso funzionale tra l’oggetto sociale e i due elementi anzidetti.

Le disposizioni riguardano in particolare l’oggetto sociale e lo statuto, i soci, il coinvolgimento delle comunità locali, gli obblighi, la partecipazione alle attività degli enti locali e la promozione provinciale delle cooperative di comunità.

Per facilitare la comprensione viene allegato alla presente circolare il testo della legge regionale 1/2022.

Le seguenti indicazioni interpretative mirano a favorire l’applicazione uniforme della normativa in materia di cooperative di comunità contenuta nella legge regionale 1/2022. Esse sono state concordate tra le Province autonome di Trento e di Bolzano e coordinate con la legge di riordino della disciplina in materia di impresa sociale e col Codice del terzo settore, e tengono conto anche di aspetti non esplicitamente disciplinati nella legge regionale, ma che presentano una rilevanza pratica ai fini della sua applicazione.

Definizione di “comunità locale” quale punto di riferimento delle cooperative di comunità (artt. 1-4 e art. 6 L.R. 1/2022)

La “comunità locale” è al tempo stesso erogatrice e destinataria dei servizi forniti dalla cooperativa.

Il concetto di “comunità” abbraccia le persone fisiche e le persone giuridiche, sia pubbliche che private, che possono partecipare alla cooperativa in qualità di fondatori, di soci o ad altro titolo.

Il concetto di “locale” precisa che la comunità si definisce in quanto appartenente a un territorio geograficamente circoscritto e tendenzialmente uniforme. Rilevanti ai fini del legame col territorio sono rispettivamente la residenza e il domicilio (per le persone fisiche) e la sede legale e operativa (per le persone giuridiche). La cooperativa di comunità, pertanto, può assumere come riferimento per la propria attività:

- il territorio di un comune;
- porzioni del territorio di un comune;
- il territorio di più comuni.

D’altro canto fino al 60 % della compagine sociale delle cooperative di comunità può essere costituita da persone che non risiedono né sono domiciliate nell’ambito territoriale di operatività della cooperativa. Ciò favorisce tra l’altro il coinvolgimento di soci “esterni” che hanno interesse per l’ambito di attività della cooperativa come nel caso, ad esempio, di cittadini emigrati all’estero o di altri ex residenti dei comuni interessati. Anche con i soci “esterni” rimane imprescindibile l’instaurazione di scambi mutualistici.

Norme particolari per il bilancio di esercizio e per il bilancio sociale delle cooperative di comunità (artt. 4 e 5 L.R. 1/2022)

Obblighi informativi derivanti dalla LR 1/2022 per le cooperative di comunità:

1. L’art. 4 (Coinvolgimento della comunità locale), comma 3 richiede che “... Gli amministratori e i sindaci documentano le modalità e il grado di coinvolgimento di cui al comma 2 nella nota integrativa al bilancio”;

2. L'art. 5 (Obblighi), comma 1 prevede la redazione del bilancio sociale, la pubblicazione sul proprio sito internet e la trasmissione all'autorità di vigilanza. La legge non dà indicazioni in merito ad uno schema specifico, ma si limita al comma 2 ad indicare che "... nel bilancio sociale gli amministratori e sindaci indicano specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento di benefici o di altre utilità per il territorio o per la comunità in cui opera la cooperativa medesima".

Ai sensi dell'art. 5 comma 3, le cooperative di comunità non possono avvalersi dell'art. 2435-ter del codice civile (Bilancio delle micro-imprese) in quanto tale strumento non soddisfa i requisiti informativi richiesti dalla normativa regionale.

Inoltre, dovendo comunque adempiere anche alle disposizioni dell'art. 2545 del codice civile, secondo il quale gli amministratori ed i sindaci, se nominati, devono rendicontare in merito ai "... criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico", le cooperative di comunità (non qualificate anche quali imprese sociali) potranno assolvere a tutti gli obblighi informativi sopracitati prevedendo all'interno della Nota Integrativa uno specifico paragrafo denominato "Bilancio sociale ai sensi della L.R. 1/2022" dove potranno inserire quanto sopra descritto. In tal caso il solo paragrafo dovrà essere pubblicato sul sito internet, mentre l'obbligo di trasmissione verrà assolto mediante il deposito del bilancio d'esercizio presso il Registro Imprese (C.C.I.A.A.).

Le cooperative qualificate quali imprese sociali dovranno assolvere all'obbligo di redazione del bilancio sociale nel rispetto nella normativa sulle imprese sociali (art. 9, comma 2 del D.Lgs. 112/2017). Anche in questo caso l'obbligo di trasmissione viene assolto attraverso deposito presso il Registro Imprese (C.C.I.A.A.).

Infine si rileva che il termine "*Haushaltsvoranschlag*" usato nel testo tedesco dell'art. 4, comma 3, della legge regionale per tradurre l'italiano "*bilancio*" è un errore materiale, il termine corretto è "*Jahresabschluss*" (v. anche art. 99 D.P.R. 670/1972).

Disciplina fiscale delle cooperative di comunità (art. 2 L.R. 1/2022)

Poiché la L.R. 1/2022 non può contenere disposizioni specifiche in materia fiscale, le cooperative di comunità soggiacciono alla medesima disciplina fiscale prevista per la relativa categoria cooperativa .

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. c), gli statuti delle cooperative di comunità devono indicare le clausole mutualistiche di cui all'art. 2514 del codice civile.

Le cooperative di comunità non acquisiscono di diritto la mutualità prevalente ex art. 2512 del codice civile.

Soci volontari e collaboratori volontari delle cooperative di comunità (art. 3 L.R. 1/2022)

Gli statuti delle cooperative di comunità possono prevedere la presenza di soci volontari, il cui numero non può però costituire più del 50 per cento della compagine sociale. Ai soci volontari si applica la normativa per gli stessi prevista.

Possono avvalersi di collaboratori volontari solamente le cooperative di comunità che si qualificano come imprese sociali ai sensi del d.lgs 112/2017 recante Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106.

Natura giuridica dei soci delle cooperative di comunità e rappresentanza delle persone giuridiche negli organi sociali (art. 3 L.R. 1/2022)

Possono essere soci delle cooperative di comunità tanto le persone fisiche quanto le persone giuridiche pubbliche o private.

In questo contesto il concetto di “persona giuridica” è da interpretarsi come inclusivo di tutti gli enti dotati di *soggettività* giuridica. Oltre alle persone fisiche, quindi, possono essere soci delle cooperative di comunità sia le persone giuridiche con personalità giuridica propria (ad esempio enti territoriali, associazioni e fondazioni riconosciute, società di capitali e cooperative) che altri soggetti (ad esempio associazioni e fondazioni non riconosciute e società di persone).

I soci delle cooperative di comunità diversi dalle persone fisiche devono essere rappresentati all'interno della cooperativa dal proprio legale rappresentante individuato nello statuto o nell'atto di costituzione. Un approccio pragmatico per risolvere il problema della rappresentanza di tali persone giuridiche in seno alle cooperative di comunità è quello di prevedere nello statuto della cooperativa l'obbligo, per le persone giuridiche socie, di comunicare il nominativo del legale rappresentante e di stabilire che eventuali variazioni abbiano effetto solo previa regolare comunicazione alla cooperativa stessa.

Definizione di “pluralità di scambi mutualistici” (art. 2 L.R. 1/2022)

L'espressione “scambi mutualistici” indica essenzialmente che l'attività della cooperativa non è volta alla realizzazione del massimo profitto, bensì all'erogazione dei propri servizi economici e sociali anche (o addirittura in via prevalente) ai propri soci. I soci sono dunque i principali utenti, lavoratori o fornitori della cooperativa.

Mentre le cooperative tradizionali si limitano abitualmente a uno specifico tipo di attività mutualistica, la cooperativa di comunità si definisce non in virtù di una determinata prestazione, bensì del suo porsi a servizio della comunità locale e del territorio di riferimento. Le possibili attività sono dunque molteplici. Le cooperative di comunità possono contemporaneamente, ad esempio, svolgere la propria attività a favore dei soci e avvalersi nella loro attività delle prestazioni operative o degli apporti di beni e servizi dei soci stessi.

“Le cooperative di comunità”, come recita la relazione al disegno di legge, “nascono con la caratteristica strutturale, costitutiva, dell'apertura ad una intera comunità locale, ad un territorio di riferimento nel suo complesso, ben al di là del numero dei propri soci. Offrono beni e servizi di interesse generale per quella determinata realtà sociale e territoriale, per l'intera comunità locale di riferimento. Ciò che maggiormente definisce le cooperative di comunità è proprio il legame forte, si potrebbe dire un legame simbiotico, con un territorio di appartenenza e con la comunità locale che vi è insediata. Una seconda caratteristica fondamentale è data dal fatto che i beni e i servizi prodotti dalle cooperative di comunità (...) non sono i soli benefici recati dalle cooperative alle comunità di riferimento. Altrettanto importanti sono le ricadute positive in termini di relazioni interpersonali e sociali che derivano dal “fare insieme”; l'accresciuto senso di appartenenza comunitario; i processi di inclusione sociale; lo sviluppo delle potenzialità inespresse, personali e collettive”.

L'oggetto sociale deve indicare solamente le attività che la cooperativa ritiene di realizzare con elevata probabilità entro un orizzonte temporale prevedibile, considerato che, ai sensi del codice civile, l'oggetto sociale deve essere, oltre che lecito, anche possibile e determinato, pena la nullità del contratto societario. Pertanto, l'oggetto sociale non deve risultare generico e vago

Le attività indicate nell'oggetto sociale vanno finalizzate al raggiungimento dello scopo sociale, il quale deve essere orientato a:

- promuovere lo sviluppo integrato, economico, sociale e culturale, del territorio di riferimento
- svolgere in maniera coordinata attività economiche diverse per rispondere ai diversi bisogni della comunità, con la partecipazione attiva di quest'ultima e con ricaduta sul territorio di riferimento

Conseguentemente nel bilancio sociale devono essere indicati specificamente i criteri seguiti nella gestione della cooperativa per conseguire i benefici voluti per la comunità locale e il territorio di riferimento, ossia per conseguire lo scopo sociale.

La definizione dell'oggetto sociale, quindi, non soltanto fornisce all'organo amministrativo una cornice operativa, ma rende anche verificabile l'azione della cooperativa stessa. A fronte della pluralità dei possibili servizi l'organo di controllo può valutare, sulla scorta di obiettivi definiti quanto più chiaramente possibile, se i servizi erogati dalla cooperativa siano compatibili con lo statuto.

Se la cooperativa di comunità è qualificata come impresa sociale ai sensi del d.lgs. 112/2017 la sua attività è ulteriormente disciplinata dal suddetto decreto. In particolare l'attività deve ricadere in via principale in una o più categorie elencate all'art. 2, comma 1, del d.lgs. 112/2017, intendendo come svolta in via principale l'attività che fornisce all'impresa sociale almeno il 70 % dei suoi ricavi complessivi (comma 3).

Definizione del “coinvolgimento” di cui all’art. 4 L.R. 1/2022

Secondo la relazione al disegno di legge il “coinvolgimento” consiste *“in un meccanismo di consultazione periodica o di partecipazione che consente ai soggetti interessati di influenzare le decisioni della cooperativa, specie riguardo alle condizioni di lavoro , alla qualità dei beni e dei servizi prodotti”*.

Le modalità di “coinvolgimento” della comunità di riferimento nell'attività della cooperativa di comunità sono da definire in un regolamento interno. Il coinvolgimento va formalizzato, poiché gli amministratori e i sindaci sono tenuti a documentarne modalità e grado nella nota integrativa al bilancio.

Esempi di coinvolgimento:

- **consultazione periodica e/o partecipazione:** i soggetti interessati dall'attività della cooperativa di comunità dovrebbero essere posti in grado di esercitare un'influenza sulle decisioni della cooperativa, con particolare riferimento alle questioni che incidono direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi;
- **informazione:** le cooperative di comunità dovrebbero offrire presso la propria sede nonché attraverso i consueti canali digitali (sito internet, social media, newsletter) informazioni sulle attività della cooperativa, la situazione occupazionale, eventuali difficoltà e decisioni che incidono in maniera significativa sulla comunità di riferimento.

In pratica ogni cooperativa di comunità dovrebbe stabilire preventivamente, all'atto della sua costituzione, in che modo essa intenda far sì che i soggetti interessati dalla sua attività possano esercitare un'influenza sulle decisioni della cooperativa; essa dovrà poi elencare tali “modalità di coinvolgimento” in un apposito regolamento e documentarne in maniera adeguata l'osservanza.

Applicabilità dei commi 2 e 3 dell'art. 6 “Partecipazione all'attività degli enti locali”

Si ritiene opportuno ribadire in questa sede che gli enti locali possono promuovere l'attuazione della co-programmazione, della co-progettazione e dell'accreditamento (previste dall'art. 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”) nei confronti delle sole cooperative di comunità qualificate anche come imprese sociali ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106”.

Riconoscimento di una cooperativa già esistente come cooperativa di comunità (art. 2 L.R. 1/2022)

Sotto il profilo del diritto societario le cooperative di comunità non costituiscono una categoria specifica, pertanto, una cooperativa già esistente può assumere la qualifica di cooperativa di comunità purché provveda a modificare o integrare il proprio statuto in modo che esso contenga tutte le indicazioni obbligatoriamente previste per le cooperative di comunità.

Conflitto di interessi nel caso di cooperative partecipate

Le cooperative di comunità partecipate dall'ente pubblico soggiacciono sostanzialmente alla medesima disciplina sul conflitto di interessi prevista per le altre società partecipate a cui si rinvia.

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, della L.R. 1/2022, l'ente pubblico che intenda partecipare a una cooperativa di comunità è dispensato dall'obbligo di motivazione sancito dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

Con i migliori saluti.

LA DIRIGENTE LA RIPARTIZIONE II

Loretta Zanon

firmata digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. 39/93).